



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

Ufficio circondariale marittimo di Agropoli

Ordinanza n. 15/2021

(Tabelle di armamento)

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Agropoli:

- Visto:** l'articolo 317 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 426 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- Visto:** il D.P.R. 8 novembre 1991, n° 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" e il D.M. 5 agosto 2002, n° 218 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera";
- Visto:** il decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 271 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, il decreto legislativo 17/08/1999, n° 298 recante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni;
- Visti:** l'articolo 18 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n° 66 e il decreto legislativo 27/05/2005, n° 108, afferenti l'organizzazione dell'orario lavorativo della gente di mare;
- Vista:** la circolare titolo "Personale Marittimo", serie "Tabelle di Armamento", n° 001 in data 20 ottobre 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio 4° contenente le "Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della

Risoluzione IMO A.890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23)”;

Visto: il dispaccio prot. n° 65339 in data 8 luglio 2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio 4°, che estende alle unità da traffico destinate al trasporto passeggeri in “navigazione speciale – acque tranquille” il criterio di esclusione dal campo di applicazione della sopra citata circolare N. 001;

Visto: il dispaccio prot. n° 96471 in data 1 agosto 2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio 4° con il quale è stata rappresentata l’opportunità di redigere le tabelle di armamento del naviglio escluso dal campo di applicazione della circolare n° 001/2010, tenendo comunque conto dei principi in essa enunciati;

Considerato: che per le unità non rientranti nel campo di applicazione della sopra richiamata circolare n. 001, il punto 2) della stessa prevede che la tabella di armamento sarà determinata dalle competenti Autorità marittime nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili;

Vista: la propria Ordinanza n° 41/2020, in data 11.07.2020;

Vista: la propria Ordinanza n° 21/2011, in data 10.05.2011;

Vista: la propria Ordinanza n° 63/2009, in data 08.07.2009;

Vista: la propria Ordinanza n° 21/2008, in data 26.05.2008;

Vista: la propria Ordinanza n° 68/2007, in data 19.11.2007;

Sentite: le associazioni sindacali interessate, in occasione della riunione tenutasi in data 25.06.2019 presso gli Uffici della Capitaneria di porto di Salerno;

Ritenuto: necessario uniformare le tabelle minime d’armamento delle motonavi operanti nell’ambito del Circondario marittimo ai criteri stabiliti dal Ministero, armonizzandole ai più recenti indirizzi;

Considerata: l’opportunità di sottoporre le precedenti tabelle di cui all’ordinanze n. 30/92 e n. 96/94 al vaglio delle più recenti

disposizioni normative e indicazioni/direttive del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, armonizzandole con le stesse;

Ritenuto: necessario emanare un provvedimento a tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

Visti: gli articoli 17 (*Attribuzione degli uffici locali*), 30 (*Uso del demanio marittimo*) e 81 (*Altre attribuzioni di polizia*) del Codice della Navigazione e l'articolo 59 (*Ordinanza di polizia marittima*) del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione)

Sono approvate le tabelle minime di armamento allegate, facenti parte integrante della presente Ordinanza, relative alle seguenti unità navali:

- 1) unità che effettuano la pesca costiera locale o ravvicinata, inferiori ai 24 metri di lunghezza tra le perpendicolari (tabelle in allegato 1);
- 2) unità da traffico (tabella in allegato 2);
- 3) galleggianti adibiti a traghetti trasporto passeggeri abilitati alla navigazione speciale “vincolata da sponda a sponda di porto canale” (tabelle in allegato 3).

Articolo 2

(Definizioni)

Pesca costiera locale (P.C.L.): pesca esercitata nelle acque marittime fino ad una distanza di 6 miglia dalla costa, eventualmente estesa fino a 12 miglia dalla costa, previa autorizzazione rilasciata dal Capo del Compartimento marittimo, nel compartimento marittimo d'iscrizione e nei due compartimenti limitrofi con o senza navi di quarta categoria, o da terra (art. 408 Reg. Cod. Nav., art. 9, comma 2 D.P.R. 02/10/1968, n° 1639 e art. 12, comma 2 D.M. 05/08/2002, n° 218);

Pesca costiera ravvicinata (P.C.R.): pesca esercitata, nel rispetto della normativa internazionale, nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza (art. 408 Reg. Cod. Nav., art. 9, comma 3 D.P.R. 02/10/1968, n° 1639, come modificato dal D.L. 30/09/1994, n° 561), ovvero limitata a entro 20 miglia dalla co-sta;

Navigazione nazionale locale: navigazione che si svolge all'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa ai sensi dell'art. 1.41 del D.P.R. 08/11/1991, n° 435;

Navigazione speciale in acque tranquille: navigazione che si svolge in zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro i seguenti limiti operativi: periodo estivo, ore diurne, visibilità buona, 1 miglio dalla costa entro i limiti del circondario marittimo, vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi, cfr. art. 255 Reg.Sic.), mare 2 poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri, cfr. art. 255 Reg.Sic) come riportato nella circolare Titolo: Polizia della navigazione – serie III – n° 92 del 04/01/1994 del Ministero della Marina Mercantile;

Tonnellate di Stazza Lorda (T.S.L.): tonnellaggio di stazza lorda nazionale come risultante dai documenti di bordo (cfr. art. 138, Cod. Nav. e art. 3, Decreto Luogotenenziale 27/01/1916, n° 202);

Gross Tonnage (G.T.): tonnellaggio di stazza lorda internazionale come risultante dai documenti di bordo (cfr. Art. 4, Reg. UE 2017/1130 del 14/06/2017).

Articolo 3

(Tabella minima d'armamento per trasferimento)

In caso di singoli viaggi nazionali di trasferimento per lavori di cui all'art. 10 della legge 05/06/1962, n° 616 ovvero oltre i limiti di abilitazione di cui all'art. 14, comma 2 del D.P.R. 08/11/1991, n° 435 la composizione minima di sicurezza

dell'equipaggio delle unità oggetto della presente Ordinanza potrà essere rideterminata con rilascio di apposita tabella provvisoria in base alla durata e tipologia del viaggio, delle caratteristiche tecniche dell'unità tenuto conto delle eventuali prescrizioni dell'ente tecnico e delle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro/riposo a bordo.

Articolo 4 **(Obblighi per le unità)**

Copia della presente ordinanza dovrà essere allegata al ruolino d'equipaggio dell'unità, ed essere esibita alle Autorità competenti nel corso di eventuali controlli/ispezioni.

Alle unità il cui equipaggio non sia composto in conformità a quanto prescritto dalle tabelle di armamento nella presente ordinanza, non saranno rilasciate le spedizioni ai sensi dell'articolo 181 Codice della Navigazione.

Articolo 5 **(Abrogazione di norme precedenti)**

Le Ordinanze n°68/2007 in data 19.11.2007, n°21/2008 in data 26.05.2008, n°63/2009 in data 08.07.2009, n°21/2011 in data 10.05.2011 e n°41/2020 in data 11.07.2020 citate in premessa sono abrogate.

Articolo 6 **(Disposizioni sanzionatorie)**

La violazione delle norme stabilite nella presente Ordinanza, è punita ai sensi dell'articolo 1221 e/o dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione, sempreché il fatto non costituisca diverso e più grave illecito e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento.

Articolo 7 **(Pubblicità)**

Ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente Ordinanza è pubblicata mediante inserzione nella sezione "ordinanze" del sito informatico istituzionale di questo Ufficio, all'indirizzo:
<http://www.guardiacostiera.gov.it/agropoli>.

La diffusione è assicurata mediante:

- a) trasmissione del presente provvedimento ai Comuni rivieraschi ricadenti nel Circondario Marittimo di Agropoli per la pubblicazione all'albo;
- b) trasmissione dell'avviso di pubblicazione del presente provvedimento alle associazioni di categoria, nonché agli organi di informazione per la divulgazione.

Agropoli, data della firma digitale

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Valerio DI VALERIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n°82 e ss. mm. ii.

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER UNITA' DA PESCA AUTORIZZATE AD ATTIVITA' DI PESCA CON I SISTEMI "STRASCICO, VOLANTE, DRAGA IDRAULICA E CIRCUZIONE" (inferiori ai 24 metri di lunghezza tra le perpendicolari)		
TIPO UNITA'	TOTALE EQUIPAGGIO	QUALIFICHE
M/pesca da 3,01 a 5 TSL per la pesca costiera locale (entro 6 MN)*	2 marittimi	n°1 conduttore e n° 1 marinaio motorista ovvero n°1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di macchina, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione.
M/pesca da 5,01 a 25 TSL per la pesca costiera locale (entro 12 MN)	2 marittimi	n° 1 conduttore e n° 1 motorista abilitato; ovvero n° 1 conduttore in possesso anche del titolo di macchina e n° 1 marittimo di coperta, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione
M/pesca fino a 25 TSL per la pesca costiera ravvicinata (entro 20 MN)	2 marittimi	n° 1 capo barca e n° 1 motorista abilitato; ovvero n° 1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina e n° 1 marittimo di coperta, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione
M/pesca fino a 25 TSL per la pesca costiera ravvicinata (entro 40 MN) - M/pesca superiori a 25 TSL fino a 60 TSL	3 marittimi	n° 1 capo barca, n° 1 motorista abilitato e n° 1 mozzo; ovvero n° 1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina, n° 1 marinaio e n° 1 mozzo, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione. Qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve disposizioni autorizzative diverse) 2 marittimi: 1 comandante e 1 motorista, oppure 2 marittimi: 1 comandante anche con il titolo di macchina previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione e 1 marinaio.
M/pesca superiori a 60 TSL fino a 100 TSL	3 marittimi	n° 1 marinaio autorizzato alla pesca, n° 1 meccanico Navale di 2 ^a cl., n° 1 marinaio e n° 1 mozzo. Qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve disposizioni autorizzative diverse) 3 marittimi: 1 comandante, 1 motorista e 1 mozzo.
M/pesca superiori a 100 TSL fino a 150 TSL	3 marittimi	n° 1 marinaio autorizzato alla pesca, n° 1 meccanico navale 2 ^a classe, n° 1 giovanotto macchina/coperta, n° 1 marinaio e 1 mozzo. Qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve disposizioni autorizzative diverse) 4 marittimi: 1 comandante, 1 motorista e 2 marittimi di coperta.
Per le unità da pesca che esercitano la pesca a circuizione la tabella minima di armamento è di n° 6 marittimi: 1 comandante, 1 motorista, 2 marinai, 1 giovanotto di macchina/coperta e 1 mozzo ovvero di n° 5 marittimi: 1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina, 2 marinai, 1 giovanotto di macchina/coperta e 1 mozzo previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione.		

*Qualora la navigazione venga estesa a 12 miglia, l'equipaggio dovrà essere composto da 2 marittimi: 1 conduttore e 1 marinaio motorista, ovvero 1 conduttore in possesso anche del titolo di macchina e 1 marittimo di coperta, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione.

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER UNITA' DA PESCA AUTORIZZATE AD ATTIVITA' DI PESCA CON I SISTEMI DIVERSI DALLO "STRASCICO, VOLANTE, DRAGA IDRAULICA E CIRCUZIONE" COMPRESO IL SERVIZIO PRESSO IMPIANTI DI PESCA, ACQUACOLTURA E MOLLUSCHICOLTURA (inferiori ai 24 metri di lunghezza tra le perpendicolari)		
TIPO UNITA'	TOTALE EQUIPAGGIO	QUALIFICHE
Fino a 3,00 TSL a vela non provviste di motore, con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 mq e /o a remi di lunghezza non superiore a 10 mt (propulsione a remi o a vela)	1 marittimi	n°1 marittimo conduttore in possesso di relativo titolo professionale.
M/pesca fino a 6 TSL (entro le 3 MN)	2 marittimi	n° 1 conduttore e n° 1 motorista abilitato; <i>ovvero</i> n° 1 conduttore in possesso anche del titolo di macchina e n° 1 marittimo di coperta, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione ⁽²⁾
M/pesca da 06,01 TSL (entro 6 MN)	2 marittimi	n°1 conduttore e n°1 marinaio motorista ovvero n°1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di macchina, previa autorizzazione all' imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione e n°1 marittimo di coperta.
M/pesca da 06,01 TSL (entro 20 MN)	2 marittimi	n°1 capo barca e n° 1 motorista abilitato <i>ovvero</i> n°1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina, previa autorizzazione all' imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione e n° 1 marittimo di coperta.
M/pesca da 6,01 TSL (entro 40 MN)	3 marittimi	n°1 capo barca, n°1 motorista abilitato e n°1 mozzo; ovvero n°1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina, n° 1 marinaio e n°1 mozzo, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione. Qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve disposizioni autorizzative diverse) 2 marittimi: 1 comandante e 1 motorista, oppure 2 marittimi: 1 comandante anche con il titolo di macchina previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione e 1 marinaio.
Sulle unità adibite agli impianti di pesca, acquacoltura e molluschioltura può essere imbarcato, oltre l'equipaggio necessario per la condotta dell'unità, anche il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla lavorazione dei prodotti nel limite massimo delle persone imbarcabili, purché siano soddisfatte le norme sulla sicurezza della navigazione e della salvaguardia delle vite umane in mare. Sulle medesime unità può essere presente personale non appartenente alla gente di mare, sulla base di un elenco da presentare preventivamente alla Ufficio Marittimo competente, fermo restando l'obbligo di comunicare al predetto Ufficio, anche per le vie brevi o telefonicamente, i nominativi delle persone ricomprese nell'elenco. Il personale dovrà essere assicurato ai sensi della vigente normativa		

(2) Per le unità autorizzate alla pesca subacquea professionale con sommozzatore, non viene applicata la tabella alternativa

LEGENDA ALLEGATO 1:

Titoli professionali per i servizi di coperta:

- a) “Marinaio autorizzato alla pesca”: può assumere il comando di navi di stazza non superiore a 200 T.S.L. (cfr. art. 257 Reg. Cod. Nav.);
- b) “Capo barca per la pesca costiera”: può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 100 G.T., adibite alla pesca costiera (cfr. art. Reg. 261 Cod. Nav.);
- c) “Conduttore per la pesca locale”: può condurre navi di stazza non superiore alle 25 T.S.L. ed entro i limiti del mare territoriale, adibite alla pesca locale (cfr. art. 264 Reg. Cod. Nav.).

Titoli professionali per i servizi di macchina (l’abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è stata rilasciata):

- a) “Meccanico navale di seconda classe per motonavi”: può assumere la direzione di macchina su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 500 T.S.L. (cfr. art. Reg. 271 Cod. Nav.);
- b) “Motorista abilitato”: può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 G.T., adibite alla pesca costiera (cfr. art. 273 Reg. Cod. Nav.);
- c) “Marinaio motorista”: può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle 25 T.S.L., adibite alla pesca locale (cfr. art. 274 Reg. Cod. Nav.);

Note:

- La tabella alternativa è applicabile esclusivamente se il Comandante sia anche in possesso di un idoneo titolo professionale di macchina e, pertanto, possa esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite alla pesca nei limiti delle abilitazione relative ai due titoli, previo parere favorevole dell’Autorità marittima, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell’unità stessa (cfr. art. 261 e 264 Reg. Cod. Nav.) e, in ogni caso, con esclusione delle navi di stazza lorda superiore a 100 G.T.;
- A bordo di ogni unità da pesca, abilitata alla navigazione oltre le 3 miglia dalla costa ovvero dotata di stazione radio, dovrà esservi almeno un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all’uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 8 marzo 2005.

ALLEGATO 2

TABELLE MINIME DI ARMAMENTO PER UNITA' DA TRAFFICO

Tipologia di unità da traffico	Tabella ordinaria	Tabella alternativa	Note
trasporto passeggeri, abilitata alla navigazione nazionale locale entro 3 miglia dalla costa	1 Comandante 1 Direttore di Macchina	1 Comandante / Direttore di Macchina 1 Marinaio / Mozzo	(1) (2)
diversa dal trasporto passeggeri, abilitata alla navigazione nazionale locale entro 3 miglia ovvero di stazza inferiore a 25 T.S.L.	1 Comandante 1 Direttore di Macchina	1 Comandante / Direttore di Macchina 1 Marinaio / Mozzo	(1)

TABELLE MINIME DI ARMAMENTO PER UNITA' DA TRAFFICO IN ACQUE TRANQUILLE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI AGROPOLI (DAL COMUNE DI CAPACCIO A QUELLO DI ASCEA INCLUSI)

Tipologia di unità da traffico	Tabella ordinaria	Note
Unità a motore fino a 5 T.S.L.	1 Comandante con il Titolo di Macchine (se rientra nella tipologia nelle note)	- Con motore di potenza non superiore a 85 CV; - Lunghezza non superiore a 10 Mt. fuori tutto; - Munita di un solo ponte senza tuga e timoneria, comandi motore, strumentazione ed allarmi accentrati in una postazione in plancia; - In navigazione diurna ad una distanza massima non superiore a 500 mt.dalla costa, nel periodo 1giugno/15 settembre, per brevi tragitti (*) colleganti località turistiche.
Unità a motore fino alle 14 T.S.L.	1 Comandante 1 Direttore di Macchina	
	1 Comandante con Titolo di macchine 1 Mozzo	- Con motore di potenza non superiore a 85 CV; - In navigazione diurna ad una distanza massima non superiore a 500 mt.dalla costa; - comandi motore, strumentazione ed allarmi accentrati in una postazione in plancia;
Unità a motore di stazza superiore a 14 e fino a 35 T.S.L.	1 Comandante 1 Direttore di Macchina 1 Mozzo	
(*) la brevità dei tragitti sarà valutata di volta in volta dall'Autorità Marittima a seguito di richiesta dell'armatore interessato		

LEGENDA ALLEGATO 2:

Titoli professionali per i servizi di coperta:

- a) “**Capo barca per il traffico locale**” (cfr. art. 260 Reg. Cod. Nav.):
- può assumere il comando di navi di stazza non superiore alle 100 T.S.L., adibite al trasporto di **merci** nel Compartimento Marittimo d’iscrizione della nave e nei due Compartimenti Marittimi limitrofi;
 - può assumere il comando di navi di stazza non superiore alle 25 T.S.L., adibite al trasporto di **passengeri** nel Compartimento Marittimo d’iscrizione della nave e nei due Compartimenti Marittimi limitrofi.
- b) “**Conduttore per il traffico locale**” (cfr. art. 263 Reg. Cod. Nav.):
- può condurre navi di stazza non superiore alle 10 T.S.L., adibite al trasporto di merci nel Circondario Marittimo d’iscrizione della nave e nei due Circondari Marittimi limitrofi;
 - può condurre navi di stazza lorda non superiore alle 5 T.S.L., adibite al trasporto di passeggeri entro le 3 miglia dalla costa nel Circondario Marittimo d’iscrizione della nave e nei due Circondari Marittimi limitrofi.

Titoli professionali per i servizi di macchina (l’abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è stata rilasciata):

- a) “**Motorista abilitato**” (cfr. art. 273 Reg. Cod. Nav.):
- può condurre motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 CV/asse, installati su navi adibite al trasporto di merci, entro i limiti del Compartimento Marittimo d’iscrizione della nave.
 - può condurre motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 CV/asse, installati su navi di stazza lorda fino a 25 T.S.L. adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del Compartimento Marittimo d’iscrizione della nave.
- b) “**Marinaio motorista**” (cfr. art. 274 Reg. Cod. Nav.):
- può condurre motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 250 CV/asse, su navi adibite al **trasporto di merci**.

Note:

- (1) La tabella alternativa è **applicabile** esclusivamente se il Comandante sia anche in possesso di un idoneo titolo professionale di macchina e, pertanto, possa esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite al traffico nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell’Autorità marittima, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell’unità stessa (cfr. art. 260 e 263 Reg. Cod. Nav.) e, in ogni caso, **con esclusione** delle navi di stazza lorda superiore a 100 T.S.L. adibite al trasporto di merci e superiore alle 25 T.S.L. adibite al traffico di passeggeri.
- (2) La tabella alternativa è **applicabile** esclusivamente fino ad un massimo di 50 passeggeri.

ALLEGATO 3

**TABELLE MINIME DI ARMAMENTO PER GALLEGGIANTI ADIBITI A TRASPORTO
PASSEGGERI IN NAVIGAZIONE SPECIALE VINCOLATA SUL FONDO.
IN AMBITO PORTUALE. DA SPONDA A SPONDA**

Tipologia di unità da traffico	Tabella ordinaria	Tabella alternativa	Note
trasporto passeggeri in navigazione speciale vincolata sul fondo, in ambito portuale, da sponda a sponda (fino a 25 passeggeri)	1 Comandante	//	(1)
trasporto passeggeri in navigazione speciale vincolata sul fondo, in ambito portuale, da sponda a sponda (oltre 25 e fino a 50 passeggeri)	1 Comandante 1 Mozzo	//	(1)
trasporto passeggeri in navigazione speciale vincolata sul fondo, in ambito portuale, da sponda a sponda (oltre 50 passeggeri)	1 Comandante 1 Mozzo 1 persona d'equipaggio aggiuntiva (ogni 25 persone)	//	(1)

LEGENDA ALLEGATO 3:

Titoli professionali per i servizi di coperta:

- a) **“Capo barca per il traffico locale”** (cfr. art. 260 Reg. Cod. Nav.): può assumere il comando di navi di stazza non superiore alle 25 T.S.L., adibite al trasporto di passeggeri nel Compartimento Marittimo d'iscrizione della nave e nei due Compartimenti Marittimi limitrofi;
- b) **“Conduttore per il traffico locale”** (cfr. art. 263 Reg. Cod. Nav.): può condurre navi di stazza lorda non superiore alle 5 T.S.L., adibite al trasporto di passeggeri entro le 3 miglia dalla costa nel Circondario Marittimo d'iscrizione della nave e nei due Circondari Marittimi limitrofi;

Note:

- (1) La tabella è applicabile esclusivamente in navigazione fino ad un massimo di 25 T.S.L., con dotazioni di sicurezza previste dalla pertinente certificazione di sicurezza, fanali e segnali prescritti dalla COLREG in piena efficienza.